

REGIONE TOSCANA

Servizio Fitosanitario Regionale

**Procedure operative per lo
svolgimento dei controlli finalizzati
al rilascio dei certificati fitosanitari
all'esportazione e alla
riesportazione dall'UE e dei
certificati di pre-esportazione.**

Indice generale

1. Premessa.....	3
2. Oggetto e campo di applicazione.....	3
3. Riferimenti legislativi.....	4
4. Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni.....	5
5. Responsabilità e competenze.....	8
6. Tipi e forme dei certificati fitosanitari.....	9
7. Sicurezza e tracciabilità dei certificati fitosanitari.....	10
8. Tariffe o diritti obbligatori.....	10
9. Rilascio del certificato fitosanitario all'esportazione.....	11
9.1 Controlli documentali.....	12
9.2 Controlli d'identità e fisici.....	13
9.3 Controlli d'identità.....	13
9.4 Controlli fisici.....	14
9.5 Compilazione ed emissione del certificato.....	15
10. Merci a "basso rischio" fitosanitario.....	17
11. Analisi preliminari di piante, prodotti vegetali e altri oggetti da esportare.....	19
13. Esportazione di sementi.....	21
14. Emissione del certificato di pre-esportazione.....	22
15. Archiviazione dei certificati fitosanitari.....	24

- Allegato 1

1. Premessa

Queste procedure costituiscono il riferimento per i controlli da effettuare su piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai fini del rilascio del certificato all'esportazione e alla riesportazione verso Paesi terzi e il certificato di pre-esportazione.

Il Servizio fitosanitario della Regione Toscana è l'autorità competente per la protezione delle piante ai sensi dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625 e provvede all'attuazione dei controlli ufficiali per la certificazione fitosanitaria all'esportazione di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti di cui alla Sezione 4 del Regolamento (UE) 2016/2031 (articoli 100, 101 e 102) e all'articolo 87 del Regolamento (UE) 2017/625.

2. Oggetto e campo di applicazione

Le presenti procedure descrivono le modalità di effettuazione delle operazioni per la certificazione fitosanitaria di piante, prodotti vegetali e altri oggetti regolamentati per la loro esportazione e riesportazione verso Paesi terzi nonché per l'emissione del certificato di pre-esportazione a seguito della richiesta presentata al Servizio Fitosanitario Regionale dagli operatori professionali o da soggetti diversi.

I certificati fitosanitari non sono richiesti dai Paesi con cui sono in essere accordi dedicati per i quali le piante, i prodotti vegetali e gli altri prodotti circolano alle condizioni previste per gli scambi tra Stati membri della UE (ad es. Svizzera, Andorra, Monaco), salvo diversa indicazione.

I controlli per la certificazione delle esportazioni devono consentire di verificare la conformità alle normative fitosanitarie in vigore nel Paese terzo di destinazione.

Le diverse azioni di seguito descritte non sono necessariamente svolte tutte contestualmente al momento di ogni spedizione, ma saranno effettuate secondo i requisiti fitosanitari del Paese terzo importatore e del prodotto esportato, come illustrato nella "Parte speciale":

controlli documentali: dichiarazioni supplementari, permessi all'importazione, rapporti d'analisi, passaporto delle piante, attestazioni di trattamento (detti controlli sono sistematici);

controlli fisici e d'identità delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti, preliminari all'esportazione;

controlli tecnici di operazioni di trattamento (fitosanitario, acqua calda, essiccazione del legno ecc.) o di lavaggio dei vegetali;

prelievo di campioni di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per la loro identificazione botanica o il rilevamento di organismi nocivi o regolamentati;

raccolta delle informazioni che possano contribuire all'esito delle ispezioni (fatture ecc.).

Il processo di certificazione può portare al rilascio del certificato richiesto o al suo rifiuto motivato.

Inoltre per le piante inserite nelle appendici II e III della Convenzione CITES (ovvero gli allegati B e C del Reg. (CE) n. 338/97), che possono essere esportate solo se provenienti da riproduzioni vivaistiche, il certificato fitosanitario può sostituire il certificato CITES (art. 8, comma 6, Reg. CE 1808/2001), purchè il certificato stesso riporti la denominazione botanica delle specie cui si riferisce. In questa condizione, dopo aver verificato che sussistono le condizioni di propagazione artificiale, sul certificato al punto 11 deve essere apposta la seguente dicitura: "Le piante di _____ sono esemplari riprodotti artificialmente in vivaio ai sensi della normativa CITES".

La presente procedura è conforme alle norme internazionali e nazionali a cui si rimanda per ciò che non è specificato nel presente testo.

3. Riferimenti legislativi

Norme internazionali

Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le

direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali).

Accordo sull'applicazione delle Misure Sanitarie e Fitosanitarie (SPS Agreement) - Final Act of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations -Marrakesh 15 Aprile 1994

IPPC. 1997. International Plant Protection Convention. Rome, IPPC Secretariat, FAO.

ISPM 5. Glossary of phytosanitary terms. Rome, IPPC Secretariat, FAO.

ISPM 7. Phytosanitary certification system. Rome, IPPC, FAO.

ISPM 12. Guidelines for phytosanitary certificates. Rome, IPPC, FAO.

ISPM 23. Guidelines for inspection. Rome, IPPC, FAO.

ISPM 31. Methodologies for sampling of consignments. Rome, IPPC, FAO.

Norme nazionali

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Circolare Mi.P.A.A.F. prot. 35067 del 7/9/1999 – emissione di certificati fitosanitari di esportazione per prodotti vegetali che hanno subito una trasformazione complessa;

Circolare Mi.P.A.A.F. 31100 del 9/3/2000 – dichiarazione addizionale nei certificati fitosanitari per l'esportazione.

Circolare Mi.P.A.A.F. 33250 del 25/7/2006 – disposizioni relative all'applicazione della tariffa fitosanitaria.

Nota tecnica prot. 8690 del 15 aprile 2016 – importazione di sementi da Paesi terzi ai fini della moltiplicazione in Italia e successiva esportazione.

4. Termini, definizioni, sigle e abbreviazioni

Operatore professionale: un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più attività seguenti in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti, e ne è giuridicamente responsabile:

- a) impianto;
- b) riproduzione;
- c) produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento;
- d) introduzione, spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione;

- e) messa a disposizione sul mercato;
- f) immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Piante: le piante vive e le seguenti parti vive di piante:

- a) sementi, in senso botanico, escluse quelle non destinate all'impianto;
- b) frutti, in senso botanico;
- c) ortaggi;
- d) tuberi, bulbi-tuberi, bulbi, rizomi, radici, portainnesti, stoloni;
- e) parti aeree, fusti, stoloni epigei;
- f) fiori recisi;
- g) rami con o senza foglie;
- h) alberi tagliati con foglie;
- i) foglie, fogliame;
- j) colture di tessuti vegetali, comprese colture cellulari, germoplasma, meristemi, cloni chimerici, materiale micropropagato;
- k) polline vivo e spore;
- l) gemme, occhi, talee, marze, innesti.

Prodotti vegetali: prodotti non lavorati di origine vegetale e prodotti lavorati che, per la loro natura o a motivo della loro trasformazione, possono provocare il rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena. Salvo disposizioni contrarie negli atti di esecuzione adottati dalla Commissione, il legno è considerato unicamente un prodotto vegetale qualora rispetti uno o più dei seguenti criteri:

- a) conserva totalmente o parzialmente la superficie rotonda naturale, con o senza corteccia;
- b) non ha conservato la superficie rotonda naturale perché è stato segato, tagliato o spaccato;
- c) è in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi, trucioli o cascami e non è stato trasformato mediante l'utilizzo di colla, calore o pressione o una combinazione di tali elementi per produrre pellet, mattonelle, compensato o pannelli di particelle;
- d) è utilizzato o è destinato a essere utilizzato come materiale da imballaggio, indipendentemente dal fatto che sia effettivamente impiegato per il trasporto di merci.

Altri oggetti: materiali od oggetti, escluse le piante e i prodotti vegetali, in grado di contenere o diffondere organismi nocivi, compresa la terra o il substrato colturale.

Permesso di importazione - Import permit: documento ufficiale che autorizza l'importazione di una merce in conformità con gli specifici requisiti di importazione fitosanitaria.

Ufficiale: stabilito, autorizzato o sviluppato da una Organizzazione Nazionale per la Protezione delle Piante.

Ispezione: esame visivo ufficiale di piante, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati, al fine di determinare la presenza di organismi nocivi o per verificarne la conformità con le normative fitosanitarie.

Requisiti fitosanitari di importazione: misure fitosanitarie specifiche stabilite da un Paese importatore relative alle partite in movimento in quel Paese.

Certificazione ufficiale: la procedura con cui le autorità competenti garantiscono il rispetto di uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Certificatore:

- a) qualsiasi funzionario, appartenente ad un'autorità competente, autorizzato dalla stessa a firmare certificati ufficiali; o

Certificato ufficiale: un documento in forma cartacea o elettronica, firmato dal certificatore, che garantisce la conformità a uno o più requisiti previsti dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Responsabile fitosanitario ufficiale: una persona fisica designata da un'autorità competente quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente formata per svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Partita: un quantitativo di merce inserito nello stesso certificato ufficiale, attestato ufficiale o altro documento, viaggiante con lo stesso mezzo di trasporto e proveniente dallo stesso territorio o paese terzo.

Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante, o da atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77, paragrafo 3, dell'articolo 126, paragrafo 3, dell'articolo 128, paragrafo 1, e dell'articolo 129, paragrafo 1 del Regolamento 2017/625.

Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita, inclusi sigilli e mezzi di trasporto, corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.

Controllo fisico: un controllo di merci e, se del caso, controlli degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e della temperatura, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità alla normativa pertinente le misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante.

Trasformazione semplice: relativamente ai vegetali vivi ed ai prodotti vegetali, si intende la macinazione, la segazione, l'essiccazione o la compressione, con

l'esclusione dei prodotti vegetali trasformati (succhi, conserve, polpe, liofilizzati, olii e grassi vegetali, zucchero, ecc.) e delle verdure nonché dei frutti conservati mediante surgelamento.

5. Responsabilità e competenze

Il rilascio del certificato fitosanitario all'esportazione può prevedere, a seconda delle disposizioni definite dal Paese terzo importatore, preliminarmente al rilascio del certificato fitosanitario, specifici controlli in fase di produzione. Detti controlli possono essere effettuati dall'ispettore o dall'agente fitosanitario o da personale accreditato che agisce per conto e sotto la sorveglianza del Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, al fine di verificare la conformità dei campi di produzione/frutteti e degli stabilimenti di lavorazione, stoccaggio e confezionamento di piante, prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari di importazione del Paese di destinazione. L'ispezione viene effettuata nel momento opportuno dell'anno al fine di verificare il livello di controllo fitosanitario messo in atto dall'operatore, in conformità ai requisiti fitosanitari definiti dal Paese terzo importatore

All'atto della compilazione e firma del certificato fitosanitario, che è di competenza esclusiva dell'ispettore fitosanitario, questi verifica la conformità delle piante, dei prodotti vegetali e altri oggetti ai requisiti fitosanitari del paese importatore, svolgendo controlli documentali, d'identità e fisici sulle spedizioni in esportazione.

La richiesta di rilasciare un certificato fitosanitario per prodotti che hanno subito una profonda trasformazione e di conseguenza a basso o nullo rischio fitosanitario, viene soddisfatta solo qualora la normativa del Paese terzo importatore lo preveda espressamente. In tal caso, è responsabilità dell'esportatore reperire una copia di tale normativa da esibire all'ispettore fitosanitario.

Ai fini delle presenti procedure l'ispettore fitosanitario s'identifica nel certificatore e nel responsabile fitosanitario ufficiale, così come definiti dal Reg. 2017/625.

6. Tipi e forme dei certificati fitosanitari

Certificato fitosanitario

Il certificato fitosanitario per l'esportazione, il certificato fitosanitario per la riesportazione e il certificato di pre-esportazione sono conformi alla descrizione e ai formati previsti dal Reg. 2016/2031.

Il certificato all'esportazione è rilasciato dall'ispettore fitosanitario operante presso il Servizio Fitosanitario Regionale competente per il punto da cui parte la merce, a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti all'articolo 100 del Regolamento 2016/2031.

Certificato fitosanitario per la riesportazione

Il certificato fitosanitario per la riesportazione viene rilasciato dal Servizio fitosanitario del Paese di riesportazione quando la spedizione è costituita da merce che non è stata coltivata o trasformata così da modificarne lo stato fitosanitario in questo Paese e solo se un certificato fitosanitario per l'esportazione in originale, o una sua copia conforme, è stata messa a disposizione dell'ispettore fitosanitario responsabile del rilascio del certificato fitosanitario per la riesportazione. Detto certificato, o la sua copia conforme, va allegato al certificato di riesportazione.

Il certificato fitosanitario per la riesportazione deve essere conforme all'art. 101 del Reg. 2016/2031. La procedura è analoga a quella del certificato di esportazione, da cui differisce sostanzialmente perché vengono acquisiti i controlli fisici effettuati all'origine. Tuttavia presupposti fondamentali per il rilascio del certificato di riesportazione sono:

- 1) che la merce abbia mantenuta la sua identità iniziale;
- 2) che non sia stata sottoposta al rischio d'infestazione e/o contaminazione;
- 3) che non sia stata trasformato e/o coltivata per cambiare la sua natura.

Se viene meno una di queste condizioni deve essere rilasciato un certificato fitosanitario ex novo.

Certificato di pre-esportazione.

Il certificato di pre-esportazione consente lo scambio delle necessarie informazioni fitosanitarie fra le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti verso Paesi Terzi e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati (vedere capitolo specifico).

Di norma la validità di un certificato fitosanitario è di 14 giorni dalla data di emissione alla data di dogana in uscita, se non diversamente previsto dalla normativa del paese terzo importatore.

7. Sicurezza e tracciabilità dei certificati fitosanitari

I certificati fitosanitari italiani hanno caratteristiche di sicurezza che li preservano dal rischio di contraffazione e ne garantiscono l'autenticità: essi si presentano come fogli di carta filigranata a catenelle da 90 g/m², prestampati

dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con il modello di certificato di cui all'Allegato VIII, parti A e B, del Regolamento 2016/2031, contenenti un fondo colorato, e sono identificati con numerazione univoca e progressiva.

I certificati fitosanitari rilasciati dagli ispettori italiani possono essere scritti a mano in lettere maiuscole leggibili, o, preferibilmente, mediante dattilografia redatti in un tipo di carattere che varia in funzione del software di compilazione di cui si avvalgono i diversi Servizi Fitosanitari Regionali. In conseguenza di ciò, il tipo di carattere con cui sono compilati i certificati fitosanitari rilasciati dai diversi Servizi Fitosanitari Regionali non costituisce un fattore discriminante per la validità dei suddetti documenti, fermo restando che il singolo certificato fitosanitario deve essere compilato in ogni sua parte con lo stesso tipo di carattere.

8. Tariffe o diritti obbligatori

Le spese sostenute per lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati in relazione alle attività di cui alla presente procedura sono coperte attraverso la riscossione di tariffe o diritti obbligatori da parte del Servizio Fitosanitario Regionale.

Il pagamento dei suddetti diritti è posto a carico dell'interessato e deve essere effettuato prima dell'emissione di ogni singolo certificato all'esportazione o alla riesportazione. In assenza di pagamento l'Ispettore Fitosanitario non rilascia il certificato fitosanitario.

E' concesso il pagamento cumulativo di più certificati, come pure è ammesso l'uso di "versamenti cumulativi a scalare".

Per il mancato o tardivo versamento dei suddetti diritti si applicano le sanzioni nella misura e secondo le procedure di cui ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, e 18 dicembre 1997, n. 472.

9. Rilascio del certificato fitosanitario all'esportazione

Il rilascio del certificato fitosanitario è un processo che si sviluppa attraverso i seguenti passaggi:

- presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario
- controlli documentali
- controlli d'identità e fisici
- compilazione ed emissione del certificato

L'esito di tale processo può portare all'emissione del certificato fitosanitario oppure al rifiuto motivato al suo rilascio.

Al fine di rilasciare il certificato, è necessario acquisire le normative fitosanitarie del Paese importatore. I requisiti fitosanitari di importazione sono specificati dalla legislazione, normativa o altro (permesso di importazione, accordi bilaterali, ecc.) del paese importatore .

Se, la ricerca delle succitate normative non porta a risultati utili ai fini della certificazione e né l'esportatore né il Servizio sono in grado di conoscere gli organismi nocivi da quarantena e i requisiti fitosanitari di importazione del Paese terzo di destino per la pianta o il prodotto vegetale o altri oggetti da esportare, l'ispettore può emettere un certificato fitosanitario che attesti almeno il rispetto dei requisiti fitosanitari dell'Unione per il prodotto in esame, ove esistenti. In questo caso il punto 11 "Dichiarazioni supplementari" deve essere sbarrato.

Nei casi in cui non vi siano requisiti fitosanitari di importazione specifici, l'ispettore fitosanitario può certificare lo stato fitosanitario generale della partita per qualsiasi organismo nocivo che ritiene di interesse fitosanitario.

Presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario

Ai sensi dell'art. 65 del reg. UE 2016\2031, gli operatori professionali che intendono esportare o riesportare verso Paesi terzi spedizioni di piante, prodotti vegetali ed altri oggetti che devono essere accompagnate da un certificato fitosanitario oppure coloro che richiedono un certificato di pre-esportazione, devono essere iscritti al RUOP¹ e presentare al Servizio Fitosanitario Regionale un'apposita richiesta.

Il certificato fitosanitario può essere rilasciato a persone diverse dagli operatori professionali, purché siano soddisfatte le condizioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma dell'art. 100 del Reg. 2016/2031.

La richiesta deve essere inviata al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio secondo le modalità da esso stabilite (ALLEGATO 1 - Modalità operative per richiesta di CERTIFICATO FITOSANITARIO in Regione Toscana.), rese note all'esportatore, in tempo utile per permettere l'effettuazione dei controlli previsti. Il Servizio Fitosanitario Regionale acquisisce e archivia la richiesta, così da provare la data di ricezione della domanda completa, e contatta il soggetto richiedente per concordare i tempi di ispezione e di eventuale rilascio del certificato fitosanitario.

La richiesta va corredata, ove possibile ed in ogni caso ove previsto e ove necessario, di tutti i documenti necessari a qualificare la spedizione ed agevolare il controllo documentale da parte dell'ispettore fitosanitario responsabile del rilascio del certificato.

La domanda viene valutata dall'ispettore fitosanitario incaricato.

¹ Registro ufficiale degli operatori professionali

Essa NON può essere accolta, in particolare, nei seguenti casi:

- spedizione interamente prodotta o costituita al di fuori del territorio nazionale e in assenza di informazioni fitosanitarie. Se non vi è nulla che determini lo stato fitosanitario della merce (ispezione fisica non realizzabile, assenza di certificato di pre-esportazione o altre garanzie sanitarie ...), la richiesta di certificato fitosanitario non è accoglibile e il certificato va rilasciato dal Paese in cui è stata allestita la spedizione.
- confusione tra certificato fitosanitario e un altro documento richiesto dal Paese importatore (certificato di origine, certificato di esportazione, certificato di qualità, certificato di libera vendita, certificato di sicurezza, permesso CITES, certificato sanitario ecc.). Si fa riferimento al caso in cui l'esportatore richiede un certificato fitosanitario mentre il requisito del Paese terzo prevede un altro documento.
- il certificato fitosanitario non è un requisito previsto dalla normativa del Paese terzo di destinazione;
- già dall'analisi dell'istanza emerge che non sono soddisfatti i requisiti fitosanitari di importazione verso il Paese terzo di destinazione della merce (es. il richiedente non è inserito nelle liste ufficiali degli esportatori nazionali autorizzati);
- l'operatore professionale non è iscritto al RUOP: fatti salvi i casi succitati, la richiesta viene accolta a seguito del suo perfezionamento con l'iscrizione al RUOP dell'operatore professionale in questione da parte del Servizio fitosanitario regionale.

9.1 Controlli documentali

Ogni richiesta di emissione del certificato fitosanitario è oggetto di controllo documentale. Il controllo documentale è finalizzato ad esaminare i dati da inserire nel certificato fitosanitario da rilasciare, la coerenza dei documenti forniti dall'esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato e gli elementi necessari a determinare la conformità di piante, prodotti vegetali e altri oggetti destinati al Paese terzo importatore ai requisiti fitosanitari da esso definiti.

I documenti che l'ispettore fitosanitario può richiedere all'esportatore a corredo della richiesta di emissione del certificato sono in particolare i seguenti:

- documentazione commerciale accompagnatoria (es. documento di trasporto d.d.t., fattura, polizza di carico, AWB, CMR);
- permesso all'importazione – import permit;
- certificato di origine;
- certificato ISTA (per sementi);
- certificazione rilasciata dal CREA-DC (per sementi);

- certificazione CITES;
- certificati di pre-esportazione;
- certificati o altri documenti attestanti lo svolgimento di trattamenti chimico-fisico in cui sono indicati i dettagli degli stessi (concentrazione, durata, temperatura e data);
- risultati delle ispezioni effettuate in autocontrollo dall'esportatore;
- certificato fitosanitario all'esportazione del Paese di origine o una sua copia conforme, nel caso di riesportazione;
- passaporto delle piante;
- packing list;
- rapporti di analisi.

9.2 Controlli d'identità e fisici

Successivamente al buon esito dei controlli documentali, l'ispettore fitosanitario procede ai controlli d'identità e al controllo fisico delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti che costituiscono la spedizione in esportazione e contestualmente verifica la conformità degli imballaggi all'ISPM 15.

Durante i controlli fisici e d'identità se l'ispettore lo ritiene utile può effettuare delle foto della merce e dei mezzi di trasporto da allegare agli atti del rilascio del certificato.

9.3 Controlli d'identità.

L'ispettore fitosanitario si reca, nella data concordata con l'operatore professionale, nel luogo indicato nella richiesta in cui è ubicata la spedizione per effettuare i controlli d'identità indossando gli appositi dispositivi di protezione individuale, in particolare indumenti termici per accedere a celle frigorifere, gilet ad alta visibilità, scarpe antinfortunistica, guanti in gomma nitrilica o cloruro di polivinile (non lattice), ecc.

Ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. N° 81/2008 e s.m.i.), l'operatore professionale assicura durante tutte le fasi di ispezione la continua presenza di un soggetto preposto incaricato di predisporre ed attuare le misure di prevenzione e di emergenza necessarie per effettuare tutte le attività richieste dall'ispettore fitosanitario, vincolanti per il rilascio del Certificato Fitosanitario, secondo modalità che assicurino la tutela dei lavoratori. In caso contrario, l'ispettore potrà decidere di sospendere l'ispezione segnalandolo al proprio responsabile.

La spedizione deve essere resa disponibile ai controlli d'identità ed eventualmente fisici, da parte degli operatori del settore in ambienti adeguati e

ben illuminati. Per le spedizioni di legname è consigliabile lasciare corridoi d'ispezione ogni due file di pacchi di merce.

Attraverso un colloquio propedeutico con l'operatore professionale o persona appositamente incaricata, l'ispettore acquisisce informazioni sui rischi per la sicurezza presenti nel luogo d'ispezione e, nei casi in cui l'ispettore riscontri situazioni di reale pericolo o mancanza di sicurezza, lo fa presente al suo accompagnatore e, se il problema persiste, sospende l'ispezione segnalando l'accaduto al proprio responsabile.

Ai fini del controllo d'identità l'ispettore fitosanitario verifica che la spedizione sia nel pieno controllo dell'operatore professionale iscritto al RUOP, sia correttamente descritta nei documenti che la accompagnano (specie botanica, numero di lotti ecc.) e conforme al tipo di certificato da rilasciare e che piante, prodotti vegetali e altri oggetti che compongono la spedizione, corrispondano a quanto va dichiarato sul certificato fitosanitario. Piante, prodotti vegetali e altri oggetti in esportazione devono essere chiaramente identificabili, integri e confezionati in maniera adeguata.

In particolare, la quantità e lo stato devono corrispondere ai documenti controllati nella fase precedente ed a quanto sarà dichiarato nel certificato da emettere, attraverso un esame fisico della spedizione.

In caso l'esito del controllo di identità sia negativo, l'ispettore identifica le azioni correttive da apportare e ne informa l'operatore professionale al fine di intervenire *in loco*. Ove ciò non sia possibile, il procedimento viene interrotto negando l'emissione del certificato.

9.4 Controlli fisici.

I controlli fisici devono essere effettuati nel momento più opportuno dell'anno per verificare i requisiti fitosanitari richiesti dal Paese terzo importatore, per cui possono essere fatti in un momento diverso da quello in cui viene rilasciato il certificato, comunque prima del suo rilascio.

Ai fini del controllo fisico l'ispettore fitosanitario effettua un esame visivo volto ad identificare sintomi della presenza di organismi nocivi da quarantena per il Paese terzo importatore, quali esemplari di forme animali (in particolare insetti), vitali o meno, micelio e strutture di fruttificazione di funghi, discolorazioni di varia natura, potenzialmente riconducibili alla presenza di funghi, batteri e nematodi. L'ispettore a tal fine si avvale, ove necessario, di appositi strumenti quali una lente di ingrandimento portatile (10x o superiore), pinzette e sonde (termometri), coltello, seghetto, scalpelli, bulini, sega a nastro ecc. per dissezionare la superficie di materiale resistente e coriaceo come legname e corteccia.

Al fine di verificare che il tenore di umidità del legno sia inferiore al 20% secondo quanto previsto dal trattamento kiln dried (KD), l'ispettore ricorre all'utilizzo di apposito igrometro.

Su legname e corteccia i principali sintomi indicativi della presenza di organismi nocivi sono rappresentati da fori, gallerie e segatura, potenzialmente riconducibili all'attività di insetti xilofagi.

Se i sintomi sono riconducibili alla presenza di un organismo nocivo da quarantena del Paese terzo importatore, l'ispettore non rilascia il certificato fitosanitario per la spedizione in questione.

Se i sintomi sono riconducibili alla presenza di un organismo nocivo non regolamentato dal Paese terzo importatore, l'ispettore sospende l'iter e verifica la possibilità di adottare appropriate misure quali ad es. un trattamento di fumigazione, rilavorazione della merce ecc.

Se il campione sottoposto ad analisi di laboratorio risulta negativo per la presenza di organismi nocivi da quarantena per il Paese terzo importatore, l'ispettore procede alla compilazione ed emissione del certificato fitosanitario.

9.5 Compilazione ed emissione del certificato

Il certificato fitosanitario è un documento ufficiale che accompagna la spedizione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti fino al Paese terzo a cui è destinata. Esso viene compilato e rilasciato esclusivamente da un ispettore fitosanitario del Servizio fitosanitario Regionale competente per territorio, al fine di attestare la conformità di piante, prodotti vegetali e altri oggetti in spedizione ai requisiti fitosanitari di importazione del Paese terzo di destino, conformemente ai criteri dello Standard Internazionale ISPM 12.

Se il certificato fitosanitario non è utilizzato entro 14 giorni dalla data del rilascio, deve essere restituito al Servizio Fitosanitario Regionale che lo ha emesso.

Il certificato fitosanitario è compilato riportando nelle sezioni appropriate le informazioni richieste, così come previsto dall'ISPM 12

Nei casi in cui lo spazio disponibile nel formato non sia sufficiente a contenere tutte le informazioni necessarie, possono essere allegati al certificato altri documenti che ne costituiscono parte integrante. Detti allegati devono riportare il riferimento al numero ed alla data del relativo certificato e devono essere scritti, datati e firmati in ogni pagina analogamente al certificato a cui sono annessi.

Il certificato non è valido qualora

- ✓ sia illeggibile o incompleto o scaduto

- ✓ presenti alterazioni o cancellazioni non autorizzate ovvero non siglate, datate e controfirmate
- ✓ presenti informazioni contraddittorie o incoerenti o incomplete

Qualora si rendesse necessario apportare modifiche al certificato fitosanitario successivamente alla sua emissione, esse devono essere timbrate, datate e controfirmate dall'ispettore fitosanitario che lo ha rilasciato oppure da un ispettore fitosanitario operante presso lo stesso Servizio Fitosanitario.

In caso sia necessario emettere un nuovo certificato fitosanitario per l'esportazione o per la riesportazione in quanto quello già rilasciato è scaduto, l'esportatore deve richiederne l'emissione e pagare di nuovo il corrispondente diritto obbligatorio per intero.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l'esportazione o per la riesportazione, è necessario emettere un nuovo certificato in cui è specificato alla sezione dichiarazioni supplementari che il presente certificato annulla e sostituisce il precedente e reca, pertanto, la dicitura in lingua inglese: "This phytosanitary certificate cancels and replaces the phytosanitary certificate No. issued on". In questo caso è dovuto il pagamento esclusivamente dei diritti obbligatori per i controlli documentali.

In caso di smarrimento di un certificato fitosanitario per l'esportazione o per la riesportazione, al fine di attivare i procedimenti amministrativi di rilascio dei relativi duplicati è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia della denuncia dello smarrimento del certificato all'Autorità giudiziaria competente.

Sulla base di specifica istanza dell'esportatore, può essere rilasciata una copia del certificato conforme all'originale.

La copia del certificato conforme all'originale può essere rilasciata dallo stesso certificatore che aveva emesso l'originale oppure da altro pubblico ufficiale che ne sia in possesso.

La copia riporta la dichiarazione di conformità con l'originale in calce, dove sono indicate, al contempo, nome e qualifica del pubblico ufficiale che l'ha rilasciata, nonché data, luogo di rilascio e numero di pagine che la compone, e dove sono apposti, altresì, la firma ed il timbro del Servizio Fitosanitario Regionale di appartenenza del pubblico ufficiale in questione.

Detta copia non è valida ai fini fitosanitari e reca, pertanto, la dicitura in lingua inglese: "Copy not valid for phytosanitary use". Le copie conformi all'originale sono atti soggetti ad imposta di bollo.

10. Merci a "basso rischio" fitosanitario.

Le merci a "basso rischio" fitosanitario sono vegetali o prodotti vegetali che hanno subito una trasformazione profonda e/o complessa, riconducibili ai seguenti prodotti commerciali:

- Olio di oliva o di semi;
- Caffè e Te' in tutte le loro forme commerciali;
- Prodotti alimentari trasformati;
- Spezie;
- Tabacco essiccato e lavorato;
- Manufatti in legno trattati con calore o in pasta di legno;
- Manufatti in legno pressato o tamburato;
- Prodotti in legno a marchio ISPM 15;
- Vegetali stabilizzati;
- Castagne congelate;
- Altri da definire in base alle richieste.

Per questi prodotti la presente procedura prevede modalità semplificate per il rilascio del certificato fitosanitario. Con riferimento alle varie fasi della certificazione fitosanitaria:

presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario

controlli documentali

controlli d'identità e fisici

compilazione ed emissione del certificato

di seguito si evidenziano le variazioni alla normale procedura.

Presentazione e verifica della richiesta di emissione del certificato fitosanitario.

In questa fase è necessario prestare particolare attenzione alla reale necessità di un certificato fitosanitario per il paese terzo a cui è destinata la merce. Questo aspetto deve essere verificato con riferimento alla normativa del paese terzo. Detta normativa, se non già disponibile per gli ispettori del SFR, deve essere fornita dall'esportatore tramite il cliente. E' compito del cliente in queste condizioni fornire tramite il proprio Servizio Fitosanitario i riferimenti normativi necessari per il rilascio del certificato. Qualora non si riuscisse ad ottenere in tempi brevi questa documentazione, in via eccezionale si può rilasciare il certificato fitosanitario, ma con l'impegno che alla prossima richiesta la documentazione deve essere presentata.

Controlli documentali

Rimangono invariati.

Controlli d'identità e fisici

I "controlli fisici" sulle merci a basso rischio fitosanitario possono essere effettuati periodicamente ad intervalli di tempo e non essere necessariamente legati al momento del rilascio del certificato fitosanitario. E' a discrezione dell'ispettore decidere quando effettuare i controlli, possibilmente nel momento più opportuno per eventuali verifiche fitosanitarie o di assolvimento di buone pratiche relativamente all'esportazione. In questo contesto diventa fondamentale fare riferimento a verbali di controllo effettuati durante il corso dell'anno purché le merci siano equivalenti e omogenee. Per alcune merci a "ridottissimo o nullo" rischio fitosanitario (es. Olio di oliva o di semi, caffè tostato, ecc...) il certificato può essere rilasciato senza effettuare i controlli fisici, solo sulla base dei controlli documentali ed, eventualmente, d'identità.

I "controlli d'identità" su queste merci, che in genere sono molto omogenee, possono essere effettuati su un campione ridotto di materiale. Il "campione ridotto", se necessario, è definito dall'ispettore in percentuale (%) o con un indice di controllo (es. 1 ogni 3). Come controlli d'identità possono essere usati anche controlli fisici fatti in precedenza su partite di merce equivalenti per composizione e omogeneità. Per alcune merci a "ridottissimo o nullo" rischio fitosanitario (es. Olio di oliva o di semi, caffè tostato, ect...) possono essere esclusi completamente.

Compilazione ed emissione del certificato.

Per quanto sopra detto, può essere effettuata, oltre che presso l'azienda, anche negli uffici del SFR competente per il rilascio del certificato fitosanitario.

Rilascio del certificato fitosanitario presso gli uffici del SFR.

I certificati fitosanitari per le merci a basso rischio fitosanitario possono essere rilasciati direttamente presso gli uffici del SFR. Questa modalità non è attivabile alla prima richiesta di certificazione fitosanitaria che comunque dovrà essere effettuata presso la sede aziendale del richiedente.

L'ispettore, una volta ricevuta la richiesta di certificato fitosanitario per merci a basso rischio fitosanitario e verificata la necessità del certificato, contatta l'azienda e definisce le modalità di rilascio del certificato presso gli uffici del SFR. In questo caso la richiesta di certificazione deve essere accompagnata dai documenti necessari all'ispettore per operare i controlli documentali. Se non disponibili al momento della richiesta questi devono essere inviati per email all'ispettore prima del rilascio del certificato fitosanitario.

E' facoltà dell'ispettore richiedere un controllo d'identità su un campione ridotto della merce. In questo caso il campione deve essere recapitato dall'utente presso gli uffici del SFR prima o al momento della consegna del certificato

fitosanitario. Le modalità di recapito del campione ridotto devono essere concordate preventivamente fra ispettore e utente.

Gli utenti potranno ritirare il certificato nella sede del SFR oppure farlo ritirare da un loro incaricato o da un corriere.

La medesima procedura può essere applicata anche a vegetali e prodotti vegetali ad alto rischio fitosanitario, purché tutta la merce che costituisce la spedizione possa essere trasportata in modo semplice presso gli uffici del SFR. Per queste merci l'ispettore deve seguire tutte le fasi della certificazione fitosanitaria come previsto in procedura, con l'unica differenza che tutti i controlli vengono svolti presso gli uffici del SFR.

11. Analisi preliminari di piante, prodotti vegetali e altri oggetti da esportare.

In base ai requisiti fitosanitari di importazione del paese , può essere necessario sottoporre ad analisi preliminari le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti da esportare per garantire l'assenza di determinati organismi nocivi. Pertanto, il certificato fitosanitario può essere rilasciato solo dopo aver ricevuto i risultati delle analisi in questione. Il rapporto di analisi va allegato al certificato fitosanitario solo nei casi in cui sia esplicitamente richiesto dal Paese terzo importatore.

Nel caso in cui il Paese terzo importatore richieda un'analisi ufficiale, si rende necessario effettuare un campionamento ufficiale. I campioni sono prelevati, imballati, etichettati e sigillati da un ispettore o da un agente fitosanitario e consegnati al laboratorio di riferimento del Servizio Fitosanitario Regionale, salvo diverse indicazioni (ad es. nel caso in cui non esista un laboratorio accreditato per l'analisi richiesta o non siano disponibili metodi ufficiali di analisi per gli organismi nocivi da indagare).

Al fine di prelevare un campione rappresentativo da sottoporre ad analisi, l'ispettore si avvale delle attrezzature adeguate (ad es. panni, coltelli, pennarelli indelebili, contenitori di volume idoneo, nastro adesivo).

Per raccogliere campioni di sementi, l'ispettore valuta la necessità di indossare una maschera antipolvere a cartuccia, occhiali e guanti protettivi per evitare l'esposizione a pesticidi, nel caso in cui la semente sia stata trattata. A tal fine, l'ispettore controlla l'etichetta o la fattura. Se la semente presenta colori vivaci (blu, arancione o rosa), è stata verosimilmente trattata indipendentemente da ciò che dice l'etichetta.

Se il Paese terzo importatore non specifica un metodo di rilevazione per l'organismo nocivo interessato o nessun laboratorio offre questo servizio, si rende necessario avviare passi formali tra i Servizi fitosanitari dei due Paesi che portino a definire misure equivalenti. Solo al termine di tale confronto sarà

possibile rilasciare il certificato fitosanitario all'esportazione richiesto. In alternativa, l'importatore interessato contatta il Servizio fitosanitario del proprio Paese per accertarsi che la misura equivalente sia accettata e l'ispettore fitosanitario rilascia il certificato fitosanitario richiesto previa liberatoria dell'esportatore.

12. Metodi di campionamento finalizzato al controllo fisico.

Nei casi in cui i Paesi importatori non abbiano definito, nella loro norma o nell'import permit o nel protocollo d'intesa siglato con l'Italia, procedure di ispezione specifiche a cui attenersi per il controllo fisico della merce a loro destinata, l'ispettore effettua un'ispezione visiva su campioni della merce componente la spedizione, avvalendosi dei metodi indicati dall'ISPM 31.

Nella maggior parte dei casi, la selezione di un metodo di campionamento appropriato dipende necessariamente dalle informazioni disponibili sull'incidenza e la distribuzione dei parassiti nella partita o nel lotto nonché sugli aspetti operativi associati alla situazione di ispezione in questione. In generale le limitazioni operative determineranno la praticità del campionamento secondo uno o un altro metodo. Successivamente la determinazione della validità statistica dei metodi pratici restringerà il campo delle alternative.

Il livello di ispezione e di campionamento va ponderato, caso per caso, in funzione del rischio di veicolare organismi nocivi da quarantena nel paese terzo. È opportuno, pertanto, condurre un'ispezione più scrupolosa per quella merce che, in virtù della sua tipologia o della lavorazione meno accurata a cui è stata assoggettata, pone un maggior rischio fitosanitario (ad es: nell'ambito della lavorazione dell'ortofrutta, alcune ditte operano con molta manualità e pochi macchinari specifici).

Di converso, prodotti ortofrutticoli accuratamente lavorati e selezionati pongono verosimilmente un rischio fitosanitario basso e, pertanto, l'ispettore valuta la possibilità di limitare il numero di unità da controllare (ad es: insalate di quarta gamma confezionate oppure mele lavorate in magazzini dedicati, dotati di linea automatizzata in cui i frutti sono sottoposti ad un'accurata selezione relativamente al calibro, all'omogeneità del colore, all'eliminazione dei frutti difettosi, e ad un'ulteriore selezione da parte di personale specializzato sulla linea di confezionamento finale).

Nel caso dell'ispezione di partite di ortofrutta siffatte, caratterizzate da un elevato grado di omogeneità, si possono adottare metodi di campionamento di tipo non statistico, come il campionamento pratico (convenience sampling), il campionamento casuale (haphazard sampling) o il campionamento selettivo o

mirato (selective or targeted sampling) che possono fornire risultati validi nel determinare la presenza o l'assenza di organismi nocivi regolamentati.

- Campionamento pratico: implica la selezione dal lotto delle unità più convenienti (cioè accessibili, più economiche, più veloci), senza selezionare le unità in modo casuale o sistematico.
- Campionamento casuale: comporta la selezione di unità arbitrarie senza utilizzare un vero processo di randomizzazione. Questo può sembrare spesso casuale perché l'ispettore non è consapevole di avere un orientamento alla selezione. Tuttavia, possono verificarsi distorsioni inconsce, pertanto, non è noto il grado in cui il campione è rappresentativo del lotto.
- Campionamento selettivo o mirato: comporta la selezione deliberata di campioni da parti del lotto che hanno maggiori probabilità di essere infestate o unità che sono ovviamente infestate, al fine di aumentare la possibilità di rilevare un determinato parassita regolamentato. Questo metodo conta su ispettori che hanno esperienza con la merce in esportazione e hanno familiarità con la biologia del parassita. Il ricorso a questo metodo può essere determinato anche dall'identificazione di una specifica sezione con una maggiore probabilità di essere infestata (ad es. una sezione bagnata del legname può avere maggiori probabilità di ospitare nematodi; in una spedizione di mele composta da lotti di diverse varietà, ci sono più probabilità di osservare marciumi in un lotto di Red Delicious che in un lotto di Granny Smith). Poiché il campione è mirato, e quindi statisticamente parziale, non è possibile formulare un'affermazione probabilistica sul livello di infestazione nel lotto. Tuttavia, se l'unico scopo del campionamento è aumentare la possibilità di trovare un parassita, questo metodo è valido.

Detti metodi possono essere utilizzati in base a specifiche considerazioni operative o quando l'obiettivo è puramente il rilevamento di parassiti.

13. Esportazione di sementi.

Ai fini dell'emissione del certificato fitosanitario all'esportazione di sementi, le ditte sementiere sono tenute a presentare entro il mese di aprile di ogni anno le denunce di coltivazione delle colture da seme destinate alla commercializzazione verso Paesi terzi al fine di programmare gli eventuali controlli in campo in funzione del rischio fitosanitario e dei requisiti fitosanitari di importazione dei singoli paesi di destinazione.

Nelle denunce le ditte devono indicare, per le diverse colture da seme, i relativi organismi nocivi da quarantena specificati dal paese terzo importatore

Lo stato fitosanitario delle sementi è determinato essenzialmente dall'origine, cioè è acquisito nel campo di coltivazione.

La semente confezionata e immagazzinata mantiene, anche dopo tempi prolungati le caratteristiche fitosanitarie originali. Quindi, quando l'origine delle sementi è un paese terzo, occorre considerare se siano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 101 del Reg. 2016/2031 e dunque se sia possibile rilasciare un certificato fitosanitario di riesportazione.

14. Emissione del certificato di pre-esportazione.

Il certificato di pre-esportazione consente lo scambio delle necessarie informazioni fitosanitarie fra le autorità competenti dello Stato membro dal quale sono esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti verso Paesi Terzi e le autorità competenti dello Stato membro nel quale le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati.

La sua funzione, pertanto, è limitata allo scambio di informazioni fra Servizi fitosanitari degli Stati membri al fine del rilascio del certificato fitosanitario per l'esportazione.

I certificati di pre-esportazione si presentano come fogli di carta filigranata a onde da 90 g/m² prestampati dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato con il modello di cui all'Allegato VIII, parte C, del Regolamento 2016/2031. Le diciture in inglese sono riportate sul retro del certificato e la colorazione del fondo è azzurra.

Il certificato di pre-esportazione è rilasciato su richiesta dell'operatore professionale da un ispettore fitosanitario operante presso il Servizio Fitosanitario della regione in cui le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti sono stati coltivati, prodotti, immagazzinati o trasformati, mentre essi si trovano nel sito dell'operatore in questione, oppure quando essi hanno lasciato il sito dell'operatore, a condizione che siano state effettuate le ispezioni e, ove necessario, il campionamento che ne confermano la conformità alle prescrizioni fitosanitarie specifiche del Paese terzo di destino.

Gli operatori professionali che necessitano di un certificato di pre-esportazione presentano al Servizio Fitosanitario Regionale competente per il territorio, in tempo utile per permettere l'effettuazione delle necessarie verifiche, un'apposita richiesta secondo le modalità da esso stabilite rese note all'esportatore (fax, scansione, e-mail, posta, consegna diretta al servizio ecc.).

La richiesta deve indicare i dati necessari a qualificare la spedizione quali:

generalità del richiedente/esportatore;

iscrizione al RUOP;

caratteristiche della spedizione in certificazione (nome prodotto vegetale, natura dei colli, quantità);

destinazione europea;

informazioni sulle prescrizioni fitosanitarie richieste dalle autorità competenti dello Stato membro dal quale saranno esportate le piante, i prodotti vegetali o altri oggetti.

Il Servizio Fitosanitario competente per territorio acquisisce e archivia la richiesta, così da provare la data di ricezione della domanda completa, e contatta il richiedente per concordare i tempi di eventuale rilascio del certificato di pre-esportazione.

Le verifiche fitosanitarie riguardano uno o più elementi fra quelli di seguito elencati:

a) l'assenza, o la presenza al di sotto di una specifica soglia, di determinati organismi nocivi nelle piante, nei prodotti vegetali o in altri oggetti in questione;

b) l'origine delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione in un settore, sito di produzione, luogo di produzione o zona specifici;

c) lo status dell'organismo nocivo nel settore, sito di produzione, luogo di produzione, zona di origine o paese di origine di piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

d) i risultati delle ispezioni, dei campionamenti e delle prove effettuati su piante, prodotti vegetali o altri oggetti in questione;

e) le procedure fitosanitarie applicate alla produzione o alla trasformazione delle piante, dei prodotti vegetali o altri oggetti in questione.

In esito a tali verifiche, l'ispettore procede al rilascio del certificato di pre-esportazione all'operatore professionale che ne ha fatto richiesta.

Il certificato di pre-esportazione contiene gli elementi e ha il formato previsti dal Reg. 2016/2031.

15. Archiviazione dei certificati fitosanitari.

L'ispettore fitosanitario dopo avere rilasciato un certificato deposita in ufficio a disposizione del Personale Amministrativo:

- copia del certificato rilasciato con gli eventuali allegati;
- evidenza del pagamento della tariffa;

- eventuale copia di altri documenti/materiale necessario all'emissione del certificato (documenti fiscali della merce, permesso di importazione, foto del camion e/o della merce, ect...).

Il Personale Amministrativo provvede ad inserire i Certificati Fitosanitari emessi nel sistema informativo della Regione Toscana. Se previsto periodicamente provvede all'inoltro al Ministero.

Deve essere tenuta traccia anche dei certificati fitosanitari annullati.

Medesima procedura per i certificati di riesportazione e di pre-esportazione.

Allegato 1

Modalità operative per richiesta di Certificato fitosanitario, Certificato di riesportazione e Certificato di pre-esportazione in Regione Toscana.

I soggetti che intendono esportare vegetali, prodotti vegetali ed altre voci verso Paesi terzi devono richiedere al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) il rilascio del Certificato fitosanitario di esportazione inviando apposita email.

La richiesta deve contenere almeno le seguenti informazioni minime:

- 1) data della richiesta;
- 2) denominazione ditta;
- 3) telefono ufficio;
- 4) telefono cellulare;
- 5) codice RUOP;
- 6) paese terzo di esportazione;
- 7) merce da certificare (piante, legname, frutta, ect...);
- 8) data del rilascio del certificato fitosanitario.

A tale scopo può essere utilizzato anche il modulo "Richiesta rilascio certificato fitosanitario" di seguito allegato.

La richiesta deve essere inviata al SFR utilizzando gli indirizzi email dedicati alla certificazione:

- Ufficio di Arezzo per la province di Arezzo e Siena (zona Nord):

fitosanitario-certificazione-ar@regione.toscana.it

- Ufficio di Firenze per gli operatori professionali delle province di Prato, e della Città Metropolitana di Firenze:

fitosanitario-certificazione-fi@regione.toscana.it

- Ufficio di Pistoia per gli operatori professionali della provincia di Pistoia:

fitosanitario-certificazione-pt@regione.toscana.it

- Ufficio di Pisa per gli operatori professionali delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa:

fitosanitario-certificazione-pi@regione.toscana.it

- Ufficio di Grosseto per gli operatori professionali della province di Grosseto e Siena (zona Sud):

fitosanitario-certificazione-gr@regione.toscana.it

- Ufficio di Livorno per gli operatori professionali della provincia di Livorno:

fitosanitario-porto-li@regione.toscana.it

Gli uffici degli SFR che ricevono le richieste devono dotarsi di un sistema di archiviazione di tutti i documenti, richiesta inclusa, relativi all'export e devono individuare uno o più ispettori responsabili della tenuta dell'archivio.

Non possono essere accettate richieste inviate nominalmente ai singoli ispettori fitosanitari.

Le richieste devono pervenire, in tempo utile per permettere i controlli di identità, i controlli fisici/fitosanitari, eventuali analisi fitosanitarie necessarie per il rilascio del certificato o trattamenti specifici richiesti dalla normativa del paese importatore, comunque almeno 24 ore prima dell'esportazione. Qualora la richiesta pervenga con un tempo inferiore è facoltà degli ispettori fitosanitari dell'ufficio di competenza accettarla o rifiutarla avvertendo l'azienda. Se la richiesta di certificato fitosanitario inviata dall'azienda necessita di chiarimenti o è incompleta, è sempre facoltà degli ispettori fitosanitari dell'ufficio di competenza, valutare la situazione, eventualmente richiedere integrazioni anche telefoniche, e decidere se accettarla o rifiutarla. Nel caso di rifiuto deve essere sempre informata l'azienda della motivazione (vedere procedura).

La richiesta di certificato fitosanitario può pervenire anche da un operatore professionale con sede legale della propria azienda fuori dalla Regione Toscana. In questo caso la richiesta di certificato può essere soddisfatta solo se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- 1) l'operatore professionale è iscritto al RUOP della Regione in cui ha sede legale;
- 2) i vegetali, prodotti vegetali o altro sono fisicamente ispezionabili presso un produttore, magazzino o altro sul territorio della Regione Toscana.

Per la verifica della prima condizione è necessario chiedere al Servizio Fitosanitario della Regione in cui è registrato l'operatore professionale conferma della registrazione. Nel caso di richieste di certificati fitosanitari frequenti, la conferma della registrazione può essere effettuata periodicamente.

La seconda condizione è verificata al momento del rilascio del certificato fitosanitario che deve avvenire sul luogo della Regione Toscana ove è presente

la merce. Questa deve essere ispezionabile nella sua totalità e non su un campione.

Per questo tipo di certificazione evitare di effettuare il rilascio del certificato fitosanitario presso gli uffici del SFR

Se la richiesta è accettata il SFR contatterà il soggetto richiedente per concordare i tempi di ispezione e di eventuale rilascio del certificato fitosanitario.

Medesima procedura per la richiesta di Certificato di riesportazione e Certificato di pre-esportazione.

RICHIESTA RILASCIO CERTIFICATO FITOSANITARIO

Data richiesta* _____

La sottoscritta ditta* _____

_____ con **SEDE** **LEGALE** in

_____ via _____

Codice Fiscale _____ Partita I.V.A.

Telefono ufficio _____ Cellulare* _____

PEC* _____ e-

mail _____

Stabilimento/ Centro Aziendale

1) Via _____ CAP _____ Comune _____ Prov. (___);

2) Via _____ CAP _____ Comune _____ Prov. (___);

3) Via _____ CAP _____ Comune _____ Prov. (___);

Codice RUOP* (se operatore già registrato) **IT-__-_____**

Richiede la registrazione al Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) [Regolamento UE 2016/2013 art. 65, lett. c)].

dovendo esportare i sotto indicati prodotti nel Paese Terzo*: _____

Nome destinatario _____

Indirizzo destinatario _____

Richiede il rilascio del certificato fitosanitario relativamente ai seguenti prodotti (es. vegetali vivi, legno, frutta, semi, ect...)*:

Quantità del/i prodotto/i (se nota):

N° colli/piante: _____ Peso netto Kg _____

Si dichiara che il/i luogo/luoghi di origine della merce è/sono: _

La merce è a disposizione degli ispettori fitosanitari del Servizio Fitosanitario Regionale per ispezioni e quanto altro necessario per il rilascio del certificato fitosanitario dal giorno*

In seguito ad ispezione positiva da parte del SFR, il rilascio del certificato è richiesto per il giorno *_

FIRMA E TIMBRO

* campi obbligatori.

Si ricorda che l'operatore professionale registrato nel RUOP e' sottoposto ad alcuni obblighi previsti dalla nuova normativa UE, oltre a quelli previsti dal D.Lgs. n. 214/05, in particolare:

1. l'operatore professionale deve informare immediatamente il SFR competente di qualsiasi

manifestazione atipica di organismi nocivi, di sintomi o di qualsiasi altra anomalia relativa ai vegetali presenti in azienda (art. 14 del Reg. 2031/2016);

2. in caso di ritrovamento di un organismo da quarantena, l'OP deve adempiere a tutti gli impegni previsti dall'art. 14 del Regolamento UE n. 2031/2016;

3. l'OP deve rispettare gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 69 del Regolamento UE n.2031/2016;

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo al fine di *"istruttoria relativa alle istanze/comunicazioni presentate al Servizio Fitosanitario Regionale della Toscana"* ai sensi della legge *D.Lgs 214/2005, D.M 12 novembre 2009, L.R. 64/2011*, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it)
2. Il conferimento dei suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità *manuale e informatizzata*, è *obbligatorio* e il loro mancato conferimento *preclude l'attività istruttoria delle istanze da parte del Servizio Fitosanitario Regionale con il conseguente diniego dell'istanza stessa*. I dati raccolti *non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione*.
3. I suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Servizio Fitosanitario Regionale dott. Lorenzo Drosera) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it) .
5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>)